

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 929

Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di recupero, rilancio ed efficientamento del patrimonio edilizio, nonché di sostegno al lavoro e all'economia e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

28/04/2024 - 06:15

Indice

1. DDL S. 929 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 929	4

1. DDL S. 929 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 929

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 929

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMETTI**, **AMBROGIO**, **FALLUCCHI**, **MAFFONI**, **SPERANZON**, **ROSA**, **SPINELLI**, **BERRINO**, **MATERA**, **MENIA**, **IANNONE**, **RAPANI**, **GUIDI**, **SIGISMONDI** e **COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2023

Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di recupero, rilancio ed efficientamento del patrimonio edilizio, nonché di sostegno al lavoro e all'economia e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Onorevoli Senatori. - La necessità di agevolare attraverso semplificazioni amministrative e minore burocrazia il settore delle costruzioni in ambito pubblico e privato, salvaguardandone la trasparenza e le disposizioni anticorruzione e di contrasto alle infiltrazioni criminali, nonché riducendo sprechi e adempimenti burocratici inutili, è un punto fondamentale dell'agenda di Governo di questa legislatura. Testimonianza ne è l'approvazione, a fine 2022, della riforma del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a fronte di un impegno preso con i committenti dei lavori, le imprese, gli Enti locali e i lavoratori: un cantiere importante sbloccato corrisponde a circa 17.000 posti di lavoro.

Un provvedimento che si è dimostrato essere nelle ricadute, come fu allora valutato dal Presidente del Consiglio dei ministri, « organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci, e che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l'ammodernamento infrastrutturale della Nazione ».

È necessario, quindi, proseguire nel solco tracciato da un impatto positivo per azzerare vincoli di ogni tipo che rallentano o allontanano investimenti al fine di rafforzare l'economia, attraverso il superamento della matassa burocratica che opprime le imprese, e scongiurare il rischio di non riuscire a rispettare i tempi di realizzazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Come evidenziato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, « siamo nella fase in cui siamo chiamati ad affrontare concretamente l'avvio dei cantieri; per questo ovviamente è necessario accelerare l'*iter* di approvazione dei progetti e rilascio dei pareri: è un tema enorme ». È necessario portare, bene, a termine le opere cantierate e realizzare le nuove necessarie in tempi accettabili, senza interrompere o sospendere a data da destinare ciò che deve esser realizzato e funzionale alla modernizzazione del Paese e agli interessi dei cittadini.

Sulla questione di sostegno alle imprese è utile fare il punto dei limiti della legislazione vigente e delle criticità che sarebbe opportuno superare intervenendo, come qui si propone, sugli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introducendo una misura innovativa e strutturale che supera e si distanzia dalla disciplina del cosiddetto « *superbonus* al 110 per cento », riducendo, seppur relativamente, l'indebitamento pubblico.

Si prevede, in particolare, una modifica della gestione dello « sconto in fattura » al 90 per cento in

modo da renderlo strutturale, con controlli documentali svolti dallo Stato, prevedendo il pagamento diretto da parte della committenza del solo 10 per cento, il prelievo alla fonte da parte dello Stato dell'intera tassazione del fatturato al committente e l'obbligo di utilizzo di parte degli stessi crediti soltanto a saldo di debiti previdenziali correnti.

Il nuovo intervento agevolativo fiscale al 90 per cento permette controlli e misure atte a limitare le « frodi » e incrementare gli incassi - seppur virtuali (crediti) - in anticipo da parte dello Stato.

Inoltre, l'applicazione del concetto di sostituto d'imposta in capo all'Agenzia delle entrate sull'intera tassazione delle fatture emesse nell'ambito dell'appalto, oltre alla gestione diretta della liquidazione dei crediti, permette:

- a) la non circolarizzazione dei crediti;
- b) l'incasso della tassazione anticipata (lasciando alle imprese in dichiarazione la trasformazione in crediti ordinari oggi non trasformabili);
- c) l'impossibilità alle imprese di vivere di soli « sconti in fattura » date le alte trattenute;
- d) il controllo della regolarità contributiva costante con l'obbligo di gestire i crediti a scomputo di debiti previdenziali dell'impresa.

Nella convinzione che la realizzazione di opere ha avuto, da sempre, un ruolo fondamentale nel rilancio dell'economia nazionale mediante la riqualificazione del territorio, la crescita occupazionale e il conseguente aumento del benessere socio-economico, con questo disegno di legge si intende altresì superare le criticità emerse dalla attuale normativa.

Tra queste criticità si evidenziano:

- 1) la lievitazione dei prezzi delle materie prime che l'utilizzo iniziale delle varie detrazioni ha prodotto;
- 2) l'incremento dei costi che non consente più, per la maggior parte dei contribuenti, la detrazione delle spese né in 4 né in 10 anni;
- 3) la cessione a terzi che ha permesso il proliferare di intermediari finanziari (non solo banche o poste), anche di origine poco chiara e con finalità che rasentano la legalità (rottamatori di crediti che applicano interessi del 35-40 per cento) e una immobilizzazione delle risorse finanziarie e della possibilità per le imprese di fare fronte al pagamento della tassazione ordinaria scaturente da dette attività;
- 4) lo sconto in fattura il quale determina che le imprese, non potendo utilizzare i crediti per il pagamento in un anno delle loro attività, prediligano eseguire i pagamenti previdenziali, al fine di ottenere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), e tralascino le tassazioni arrecando, su più annualità, un « buco di bilancio » allo Stato per mancati incassi.

Si sottolinea che, all'interno dello spazio europeo, l'edilizia nel suo complesso è il maggiore consumatore di energia: studi di settore evidenziano che il 75 per cento degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico i quali determinano il 40 per cento dei consumi complessivi di energia, inoltre, la costruzione, l'utilizzo, la ristrutturazione e la demolizione degli immobili, producono il 36 per cento delle emissioni totali di gas serra.

Migliorare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare risulta essere un passaggio fondamentale sia per ridurre la dipendenza degli Stati membri dell'Unione europea dai combustibili fossili, sia per arrivare al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, che è, probabilmente, il maggiore obiettivo tra quelli individuati dal progetto di *Green deal* europeo, per il cui raggiungimento gli Stati membri dell'Unione europea sono chiamati a predisporre un piano nazionale di ristrutturazione del proprio parco immobiliare e gli investimenti necessari per la sua realizzazione.

Il presente intervento legislativo si inserisce quindi nel solco tracciato dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (direttiva EPBD - *Energy performance of building directive*) che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, e dalla revisione della Direttiva EPBD avanzata dalla Commissione e approvata dal Parlamento europeo il 14 marzo 2023.

Si vuole mitigare l'impatto ambientale del settore delle costruzioni e abitativo, promuovendo il

rendimento energetico degli edifici e favorendo il rinnovamento abitativo (abitazioni cosiddette « *green* »). Questo, qualora le caratteristiche degli edifici lo consentano, tenendo naturalmente conto delle condizioni climatiche locali e della sostenibilità sotto il profilo dei costi, per ottenere quella efficienza energetica che possa anche determinare un maggiore benessere economico e di qualità di vita delle famiglie attraverso una riduzione del costo energetico per le stesse. Ovviamente la stessa normativa prevede degli incentivi che gli Stati membri devono stanziare al fine di ottenere detto risultato, esito che questo progetto raggiungerebbe riducendo l'indebitamento pubblico.

Come sottolinea l'Unione europea, purtroppo l'inefficienza degli alloggi è una causa sistemica della povertà energetica che coinvolge oltre 50 milioni di europei e che riguarda coloro i quali, famiglie o singole persone, non hanno risorse economiche sufficienti per procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici, una situazione critica che influisce anche sul loro stato di salute. Garantire alle persone il diritto di vivere in una abitazione sana con costi energetici accettabili è un obiettivo fondamentale per lo Stato, e l'agevolazione fiscale attraverso una detrazione è sicuramente uno strumento efficace per realizzarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 3-*bis*, le parole « al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2050 »;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole da: « la detrazione spetta anche per le spese sostenute » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2050, nella misura del 90 per cento »;

2.2) al terzo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite da: « entro il 31 dicembre 2050 » e le parole da: « e che il contribuente abbia un reddito » fino alla fine sono soppresse;

2.3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Per tali soggetti è anche prevista la detrazione al 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2050 »;

3) il comma 8-*bis*.1 è abrogato;

4) al comma 8-*ter*, le parole: « spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « spese sostenute entro il 31 dicembre 2050 »;

5) al comma 8-*quinquies*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2050 relativamente agli interventi di cui al presente articolo e per quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, la detrazione può essere ripartita in un massimo di quindici quote annuali. L'opzione è irrevocabile e va presentata all'Agenzia delle entrate su specifico modulo prima della dichiarazione dei redditi ove fruire della detrazione stessa »;

b) all'articolo 119-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2050 »;

2) al comma 2, dopo le parole: « 75 per cento delle spese sostenute » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento sulle spese a partire dal 1o gennaio 2024, »;

c) all'articolo 121:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2050, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Il corrispettivo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato

sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, anche durante l'anno d'imposta della maturazione degli stessi, salvo prelievo, da detti crediti, delle intere imposte relative alle fatture emesse al contribuente, da parte dell'Agenzia delle entrate, quale sostituto d'imposta »;

2) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« *1-quater*. I crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non possono formare oggetto di cessioni e gli stessi sono gestiti nel seguente modo:

a) per un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo di fattura, sono utilizzati per il pagamento delle quote contributive dei propri dipendenti;

b) per la restante parte l'azienda può optare per l'utilizzo diretto o chiederne trasformazione in specifici buoni fruttiferi del tesoro a copertura degli importi da gestire, previa le necessarie e specifiche verifiche. Alla generazione del credito è attribuito un codice identificativo univoco che deve essere indicato a ogni successivo utilizzo, al fine di monitorare l'utilizzo e la corretta gestione dello stesso, detto codice seguirà i buoni fruttiferi allo scopo di controllare il loro utilizzo onde evitare usi impropri »;

3) il comma 1-*quinqüies* è abrogato;

4) il comma 1-*sexies* è abrogato;

5) al comma 2, le lettere *a)* e *d)* sono abrogate;

6) al comma 3, le parole da: « Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « Il credito generato all'impresa può essere utilizzato dalla stessa in maniera diretta dall'anno fiscale in cui si è generato. La quota di credito d'imposta non usufruita o non rimborsata può essere portata in dichiarazione dei redditi della società stessa e, quindi, asseverata per l'utilizzo nell'anno fiscale successivo »;

7) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

« *6-bis.1*. In caso di richiesta di trasformazione dei crediti, tutti i documenti relativi al presente articolo devono preventivamente essere inviati all'ente di stato che procede alla trasformazione in buoni fruttiferi, previa loro verifica ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.